



COMUNE DI BOLOGNA

CAPITOLATO PRESTAZIONALE
INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEGLI
ELABORATI CONTRATTUALI INERENTI IL PROGETTO DI CONCESSIONE E
GESTIONE DELLO STADIO DALLARA

Art. 1 Oggetto dell'incarico

L'Amministrazione comunale affida, con il presente capitolato prestazionale, l'incarico per prestazioni di lavoro autonomo di natura professionale, inerente lo svolgimento di attività di supporto specialistico al RUP nei propri compiti durante le fasi di predisposizione e definizione dei contenuti degli elaborati contrattuali inerenti il progetto di concessione e gestione dello Stadio Dallara.

L'importo dell'incarico posto a base di gara netto viene determinato in euro €. 39.500,00 per complessivi € 48.190,00 (di cui IVA al 22% pari a €. 8.690,00).

Art. 2 Attività ed obblighi dell'aggiudicatario

Lo svolgimento dell'incarico consiste in:

- controllo e analisi della bozza di convenzione predisposta dal Promotore per verificare;
 - l'esistenza/persistenza del "rischio operativo" in capo al concessionario, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, le prassi di settore e le indicazioni di cui alle Linee Guida n. 9 dell'A.N.A.C.;
 - la conformità della medesima alle previsioni generali di cui agli artt. 180 e ss. del D.Lgs. 50/2016;
- supporto al rup in merito ai contenuti della proposta circa le implicazioni giuridiche rivenienti dall'analisi della bozza di convenzione;
- supporto al rup nella fase di valutazione della fattibilità della proposta, ivi incluse le analisi delle modifiche alla bozza di convenzione richieste dall'Amministrazione, e la successiva negoziazione con il Promotore;
- analisi degli aspetti economico finanziarie derivanti dalle modifiche proposte/implementate nella bozza di convenzione.

Tutte le attività qui descritte saranno svolte da professionisti esperti in materia di contrattualistica pubblica e di contratti di concessioni di lavori e servizi. Per l'incarico verranno redatte tabelle, report o relazioni.

I professionisti dovranno concordare con la stazione appaltante le modalità operative in merito agli incontri periodici in funzione della presentazione di documentazione pervenuta dal soggetto proponente.



COMUNE DI BOLOGNA

Al professionista verranno fornite tutte le documentazioni utili in possesso dell'Amministrazione comunale.

L'aggiudicatario rimarrà tuttavia responsabile per quanto riguarda la necessità di effettuare analisi e indagini e quant'altro necessario all'acquisizione di tutti gli elementi necessari per l'espletamento della prestazione.

L'aggiudicatario svolgerà la prestazione tramite la propria struttura organizzativa e provvederà alla redazione degli elaborati e delle analisi nonché alla firma legalmente valida ai fini delle responsabilità civili e penali connesse. Qualora egli reputi necessario avvalersi di collaborazioni esterne da parte di professionisti di sua fiducia, gli oneri derivanti da queste collaborazioni saranno a suo carico.

Art. 3 Oneri dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è tenuto a fornire gli elaborati, le analisi e le relazioni richiesti nei seguenti supporti e numero:

- in una copia cartacea;
- una copia su supporto informatico, sia formato editabile .ODT e di sola lettura .PDF e Firmati digitalmente formato .p7m;

Tutti i documenti che saranno presentati dovranno obbligatoriamente riportare anche la firma digitale.

Art. 4 Garanzie

Il soggetto incaricato è tenuto, ai sensi dell'art. 31, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, a dotarsi di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali per tutta la durata dell'incarico. Il Comune di Bologna non si assume rischi infortunistici nell'ambito dello svolgimento dell'incarico, in quanto è esclusa, da parte di entrambi i contraenti, qualsiasi volontà di inserimento del Soggetto Incaricato nella struttura organizzativa istituzionale del Comune, con la conseguente assenza di vincoli di subordinazione gerarchica e di prestazione di orario di lavoro.

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di regolare esecuzione delle prestazioni.

La garanzia definitiva, costituita ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016, è fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale nel caso in cui il ribasso offerto in sede di gara non superi il limite del 10%. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.



COMUNE DI BOLOGNA

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia definitiva, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Art. 5 Durata della prestazione

Il termine per la presentazione delle attività di cui all'art. 2 è fissato a 270 giorni complessivi decorrenti dalla firma del contratto, salvo proroghe concesse dall'Amministrazione comunale.

Per ogni giorno di ritardo è stabilita una penale pari ad € 20,00 per giorno di ritardo.

Art. 6 Importo a base di gara

L'importo del servizio a base di gara, calcolato a vacazione, ai sensi dell'art. 6 del DM 17/06/2016, tenuto conto delle condizioni di mercato e del tempo assegnato - comprensivo di spese di studio e eventuali trasferte e degli oneri per la redazione delle relazioni di sintesi oltre che oneri accessori - è stabilito in netti euro 39.500, soggetti all'applicazione del ribasso che verrà presentato dall'operatore economico in sede di gara.



COMUNE DI BOLOGNA

A tale importo verranno aggiunti gli oneri previdenziali e fiscali di legge.

Ove sopravvengano cause e motivi che determinino la necessità inderogabile di una variazione in aumento della spesa prevista nel Quadro Economico, l'operatore economico dovrà tempestivamente rappresentare tale necessità per iscritto all'Amministrazione comunale, affinché venga modificato con ulteriore provvedimento il rapporto obbligatorio in corso, per l'integrazione dell'onorario calcolato sulla base del medesimo schema di parcella precedentemente sottoscritto.

Art. 7 Modalità di pagamento

Il compenso dovuto all'aggiudicatario sarà liquidato, su presentazione di regolari fatture, come segue:

- 30% a titolo di anticipazione all'avvio delle azioni di supporto al Rup;
- 70% a saldo a conclusione delle prestazioni.

Come ammesso dal combinato disposto dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 207 del D.L. n. 34/2020 – nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali a disposizione dell'Amministrazione per l'intervento – all'appaltatore spetta la corresponsione dell'anticipazione di un importo fino al 30% dell'importo contrattuale che viene erogata entro 15 (quindici) giorni dell'effettivo inizio delle prestazioni e comunque solo dopo la data di stipula del contratto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo l'avanzamento delle prestazioni; l'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dell'appalto in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante, ai sensi del citato comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile del Procedimento, alle scadenze sopra indicate, verificata la corretta esecuzione della prestazione, inviterà l'aggiudicatario ad emettere la relativa fattura. Ai fini della fatturazione elettronica, il Responsabile del Procedimento comunicherà all'aggiudicatario i seguenti dati da inserire in fattura: Codice IPA, CIG, CUP, Codice Intervento, Impegno, Codice beneficiario. Le fatture, intestate al Comune di Bologna, dovranno necessariamente contenere:

- L'indicazione del numero di conto corrente bancario (istituto, agenzia, codice ABI, codice CAB) o postale dedicato; il professionista è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n° 136 del 13/08/2010 e ss. mm. e ii., e sono a suo carico le spese derivanti dalle modalità di pagamento prescelte

Gli estremi della copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il CIG e il cod.int. che verrà comunicata a cura dell'Amministrazione.

Le fatture prive degli elementi sopra indicati non saranno accettate dal Comune di Bologna.

Le modalità di attuazione della prestazione devono garantire il rispetto del principio di tracciabilità dei flussi finanziari afferenti il corrispettivo. L'affidatario garantisce di adottare procedure di conservazione di tutti i documenti relativi così come previsto ai sensi dell'art. 140, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013.



COMUNE DI BOLOGNA

L'affidatario, presentando offerta, è obbligato ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, e accetta le condizioni contrattuali e penalità previste nei documenti posti a base di gara.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla data di accettazione delle fatture del professionista incarico, fatta salva la sospensione del procedimento di pagamento qualora vengano riscontrate irregolarità sulla fattura. Qualora si rendano necessarie richieste di integrazione o modifiche non formali delle fatture per la carenza di elementi essenziali per procedere al pagamento, il termine per lo stesso decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni o modifiche richieste.

Art. 8 Spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali nonché le imposte nascenti dalle vigenti disposizioni in materia per la stipula del contratto fra l'Amministrazione comunale e il aggiudicatario.

Art. 9 Revoca dell'incarico

È facoltà dell'Amministrazione comunale revocare motivatamente l'incarico conferito, previa formale contestazione scritta con almeno 15 giorni di anticipo, nel caso il professionista non osservi le disposizioni del presente disciplinare di incarico. Si potrà altresì prevedere l'eventuale conclusione anticipata del presente incarico concordata tra le parti. Nel caso di revoca dell'incarico spetterà al professionista unicamente il pagamento degli onorari e delle spese sostenute per l'opera svolta sino alla notifica della revoca.

Art. 10 Incompatibilità e conflitto di interesse

L'aggiudicatario dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge, ordinamento professionale o contrattuali. Parimenti dichiara di non esercitare altre attività o di non trovarsi in altre circostanze tali da porre il Soggetto incaricato in situazione di potenziale conflitto di interessi con il Comune. Il Soggetto incaricato si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire.

Art. 11 Riservatezza e proprietà

L'aggiudicatario s'impegna a rispettare le vigenti norme in materia di riservatezza nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Premesso che la paternità e i diritti d'autore del progetto sono riservati al professionista a norma di legge, qualsiasi utilizzazione degli elaborati prodotti dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune di Bologna.

Art. 10 - Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto si ritiene competente il Foro di Bologna.